

**Avv. Antonio Radice**  
Via V. Alfieri, 32  
03024 Ceprano (FR)  
tel. e fax 0775.950604 – mail: avv.radice@libero.it  
pec:avvantonio.radice@pecavvocatifrosinone.it

Firmato digitalmente  
da

**ANTONIO RADICE**

**CN = RADICE  
ANTONIO  
C = IT**

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA**

**SEZIONE SECONDA TER - R.G. 16204/2019**

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

per **DOTT. LUCA SBARDELLA** (C.F. SBRLCU74H03D810W), nato a Frosinone il 3.6.1974 e residente in Marino (RM), Via Antonio Segni n.7, Scala A, int.7, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Radice, C.F. RDCNTN61S12E335N (pec avvantonio.radice@pecavvocatifrosinone.it e fax 0775950604), unitamente e disgiuntamente all'Avv. Angelo Maria Terenzi, C.F. TRNNLM63E31I838D (pec avv.angelomariaterenzi@pec.it e fax n.0775950604), entrambi con Studio in Ceprano (FR), Via V.Alfieri n.32, e con gli stessi elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Marcello Pizzi (C.F. PZZMCL62D12H501Z, pec marcellopizzi@ordineavvocatiroma.org) in Roma, Via Filippo Corridoni n.15, Scala B, int.8, come da procura in calce al presente atto **-ricorrente-**

**CONTRO**

**AGENZIA DELLE ENTRATE** (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante p.t.,

**AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE REGIONALE LAZIO** (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante p.t.,

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** (C.F. 80415740580) in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi elettivamente domiciliati in 00186-Roma, Via dei Portoghesi n.12 **-resistente-**

**e nei confronti di**

**SASSO MARCELLO ANTONIO**, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio D'Agostino, con Studio in Roma, Via Tirso n.90 **-controinteressato-**

**per l'annullamento e/o la riforma**

-del "Verbale di riunione n.2" del 10.2.2016 e del relativo allegato (all.1), atti con i quali la Commissione ha individuato i criteri per la valutazione dei titoli;

-del "Verbale n.13 di valutazione dei titoli dei candidati" in data 22.3.2016 (all.2) e dell'allegata scheda di valutazione di Sbardella Luca (all.3), redatti dalla III Sottocommissione;

-dell' "Allegato al verbale n.39 del 10.5.2016" (all.4);

-del "Verbale di riunione n.52" del 16.6.2016 (all.5), quanto ai criteri ed alle modalità di svolgimento e valutazione della prova orale;

-del "Verbale di riunione n.57" del 27.7.2016 (all.6), quanto ai criteri ed alle modalità di svolgimento e valutazione della prima fase della prova orale;

-del "Verbale di riunione n.58" del 15.9.2016 (all.7), quanto ai criteri ed alle modalità di svolgimento e valutazione della prova orale, che modifica ed integra il verbale n.52/2016;

-del "Verbale di riunione n.59" del 15.9.2016 (all.8) e della relazione del Prof. Ruffini, ivi menzionata ma non allegata;

-del "Verbale di riunione n.60" del 21.9.2016 (all.9), di integrazione e modifica del verbale n.58/2016;

-del "Verbale di riunione n.64" del 3.12.2018 (all.10), con cui la Commissione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione della prova orale, a modifica dei precedenti verbali nn. 52, 57, 58, 59 e 60;

-del "Verbale di riunione n.65" del 18.12.2018 (all.11), per omessa indicazione

dell'apporto dell'esperto di public management;

-del "Verbale n.131 del 3.10.2019" (all.12) e delle relative schede di valutazione (all.13);

-del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 0173327 del 30.6.2021 di approvazione della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia (all.14);

-dell'elenco vincitori, allegato al suddetto provvedimento prot. 0173327 del 30.6.2021 (all.15);

-della graduatoria finale allegata al suddetto provvedimento prot. 0173327 del 30.6.2021 (all.16);

-del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 198385 del 22.7.2021 di approvazione della rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia (all.17);

-dell'elenco vincitori rettificato, allegato al suddetto provvedimento prot. 198385 del 22.7.2021 (all.18);

-della graduatoria finale rettificata allegata al suddetto provvedimento prot. 198385 del 22.7.2021 (all.19);

-di ogni altro atto e/o provvedimento, anche se allo stato non conosciuto, ai precedenti preordinato, presupposto, collegato, connesso o dipendente, antecedente o successivo, e comunque afferente al concorso di cui al Bando prot.146687 del 29.10.2010;

-degli atti indicati nel ricorso introduttivo del giudizio R.G. n.16204/19, cui espressamente si rinvia.

## FATTO

Rinviando all'esposizione dei fatti di cui al ricorso principale, e rilevando l'avvenuta costituzione in giudizio del controinteressato e dell'Avvocatura Generale dello Stato per i resistenti, si evidenzia che:

-a seguito di istanza di accesso del 27.7.2021 (all.20), con pec del 4.8.2021 (all.21) l'Agenzia delle Entrate trasmetteva la documentazione che qui si impugna unitamente alla graduatoria finale, secondo la dettagliata elencazione di cui in premessa, per i seguenti

## MOTIVI

### IN VIA PRINCIPALE

**1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del Bando di concorso, per omessa e/o illegittima applicazione dei criteri di valutazione dei titoli e della prova orale. Mancato e/o insufficiente svolgimento della prima fase della prova orale. Mancata valutazione delle attitudini professionali. Eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici. Violazione del giusto procedimento. Violazione della legge n. 241/90, per carenza di motivazione e/o omessa indicazione di elementi essenziali dell'atto amministrativo.**

Il primo motivo di cui al ricorso principale viene qui riproposto, con riferimento a tutti gli atti impugnati (con il ricorso principale e con i presenti motivi aggiunti), per le seguenti ed ulteriori ragioni.

Le censure di illegittimità già avanzate con il primo motivo del ricorso principale trovano ulteriori conferme nella documentazione acquisita in data 4.8.2021.

Quanto all'erronea valutazione dei titoli del ricorrente, infatti, deve segnalarsi che il punteggio di 0,850 è frutto di errate e/o omesse valutazioni dei titoli di cui all'elenco

presentato dal Dott. Sbardella unitamente alla domanda di concorso (all.22).

Alla luce dei criteri di attribuzione dei punteggi indicati nell'allegato al verbale n.2 del 10.2.2006, infatti, e richiamato l'elenco titoli di cui alla domanda di concorso, il ricorrente avrebbe dovuto vedersi riconosciuti i seguenti ulteriori punteggi (che invece sono stati omessi):

**a) Titoli accademici e di studio, compresi quelli previsti come requisiti di accesso:**

2. Master "Auditing e controllo interno": sono stati attribuiti punti 0,35 anziché punti 0,75, trattandosi di titolo conseguito in materie attinenti alle attività istituzionali dell'Agenzia delle Entrate. L'attività di audit e controllo interno viene infatti esercitata sui processi di accertamento fiscale, servizi al contribuente, con relativo controllo della regolarità amministrativo contabile degli atti tributari emessi. Trattasi nello specifico di un master alla cui partecipazione il dott. Sbardella è stato proposto all'Università degli Studi di Pisa dall'Agenzia delle Entrate medesima per potenziare le attività di audit sui processi interni;

6. Abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e revisore contabile: sono stati attribuiti punti 0,5 anziché punti 1 (0,50 per ciascun titolo).

**c) Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche: docenze, commissioni d'esame, nuclei di valutazione e altri incarichi assimilabili:**

1. Presidente del Collegio dei revisori dei conti in istituti scolastici dell'ambito n.72 della Provincia di Milano: mancata attribuzione di punti 0,50;

2. Presidente del Collegio dei revisori dei conti in istituti scolastici dell'ambito n.31 della Provincia di Genova: mancata attribuzione di punti 0,50;

3. Presidente del Collegio dei revisori dei conti in istituti scolastici dell'ambito n.25

della Provincia di Frosinone: mancata attribuzione di punti 0,50;

4. Revisore supplente del Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione Amedeo Cacciò; mancata attribuzione di punti 0,125;

5. Incarico di docenza prot.2005/38809 del 02.03.2005: mancata attribuzione di punti 0,01;

6. Incarico di docenza prot.2006/40678-8 del 08.03.2006: mancata attribuzione di punti 0,01;

7. Incarico di docenza prot.2006/76385-16 del 17.05.2006: mancata attribuzione di punti 0,01;

8. Atto di nomina del 21.05.2009 della Corte di Appello di Roma a Presidente di Ufficio Elettorale: mancata attribuzione di punti 0,05;

9. Atto di nomina del 30.05.2009 della Corte di Appello di Roma a Presidente di Ufficio Elettorale: mancata attribuzione di punti 0,05;

10. Atto di nomina del 20.02.2010 della Corte di Appello di Roma a Presidente di Ufficio Elettorale: mancata attribuzione di punti 0,05.

**d) Pubblicazioni scientifiche e/o accademiche attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia:**

1. Rivista della Guardia di Finanza – edizione n.5/2020 – “La valutazione della capacità di credito nel fido bancario”: mancata attribuzione di punti 0,05;

3. Pubblicazione on line Fisco Oggi “Il Rimborso dell'imposta sul valore aggiunto: requisiti e garanzie”: mancata attribuzione di punti 0,05;

4. Pubblicazione on line Fisco Oggi: Il bilancio ed il controllo di regolarità amministrativo contabile negli istituti scolastici”: mancata attribuzione di punti 0,05;

5. Pubblicazione on line Fisco Oggi “La trasmissione telematica dei dati contenuti

nelle dichiarazioni d'intento ricevute": mancata attribuzione di punti 0,05.

**e) Partecipazione documentata a commissioni, gruppi di lavoro o comitati presso amministrazioni pubbliche, attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia:**

1. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. 2007/94506 di nomina a membro della Commissione Aggiudicatrice per la procedura aperta concernente l'affidamento del servizio di vigilanza per le sedi degli uffici centrali dell'Agenzia: mancata attribuzione di punti 0,03.

**f) Mancata valutazione del "Giudizio globale sul profilo culturale e professionale", con punti da 5 a 15.**

Non risulta valutato il complessivo profilo culturale e professionale del dott. Sbardella, pur essendo lo stesso oggettivamente elevato, come si evince dai titoli di studio, culturali e di servizio prodotti. A mero titolo esemplificativo ed a riprova di tale elemento, si evidenzia che una Istituzione di assoluto prestigio quale il Comando Generale delle Guardia di Finanza ha giudicato il livello di servizio prestato dal dott. Sbardella, in qualità di Ufficiale addetto al Comando Generale, con "Eccellente".

Orbene, si attribuisce un punteggio nullo al giudizio globale del candidato dott. Sbardella, pur avendo lo stesso svolto incarichi dirigenziali nell'Agenzia delle Entrate medesima che lo ha ritenuto idoneo per tali incarichi, e pur essendo stato nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di enti pubblici per un triennio, essere stato giudicato con l'eccellenza per il servizio da Ufficiale della Guardia di Finanza, e ben si potrebbe proseguire nell'elencazione.

Da quanto sopra esposto, deriva la mancata attribuzione al ricorrente di ulteriori

punti 2,935 -per i titoli citati dal punto a) al punto e)- e di ulteriori punti (da 5 a 15) per il citato punto f), da aggiungersi al punteggio attribuito di 0,850.

Trattasi in tutta evidenza empirica di una valutazione totalmente erronea, che sottostima e svaluta del tutto il profilo professionale e culturale del dott. Sbardella, svilendone la professionalità e la valutazione.

Orbene, atteso che tale valutazione è stata svolta in via preordinata rispetto alla prova orale, costituendone atto prodromico, è di tutta evidenza che essa ha influenzato il giudizio complessivo della Commissione, con sottostima del punteggio del candidato, inficiando senza ombra di dubbio la valutazione della Commissione anche nella successiva prova orale.

In buona sostanza, quando la mattina del 3 ottobre 2019 il candidato si è seduto dinanzi la Commissione per lo svolgimento della prova orale, la Commissione aveva già valutato il candidato con punteggio zero (0) per il “Giudizio globale del profilo culturale e professionale”.

Il successivo giudizio della prova orale non poteva non risentire di tale del tutto erronea e svilente valutazione.

Pertanto, dall'accoglimento del presente motivo, e quindi in esito all'annullamento del verbale della Commissione del 3.10.2019 limitatamente al punteggio attribuito al ricorrente, consegue la necessità di una nuova valutazione dei titoli, con rideterminazione del punteggio per titoli ed anche del punteggio finale, anche a seguito di eventuale ripetizione della prova stessa, con riconvocazione della Commissione d'esame (in diversa e nuova composizione), per la valutazione della prova del ricorrente che, si ribadisce, risulta totalmente inficiata.

**IN VIA SUBORDINATA,**



ove il Collegio dovesse ritenere non fondato il primo motivo di ricorso, come integrato con il presente atto, si chiede che codesto Ecc.mo TAR si pronunci anche sugli ulteriori subordinati motivi di illegittimità

**2. Violazione dell'art.6, comma 1, del bando di concorso; violazione del principio del collegio perfetto per assenza del commissario esperto in public management e/o illegittima composizione della Commissione di esame per mancata integrazione della Commissione con un esperto di public management; violazione dell'art.8 del Bando per mancato e/o insufficiente svolgimento della prova orale; mancata valutazione delle attitudini professionali.**

Si ripropone integralmente il motivo n.2 del ricorso principale, da intendersi qui materialmente ritrascritto, integrato con la seguente osservazione.

Ribadito che, ai sensi dell'art.6, comma 1, del Bando di concorso, la Commissione è obbligatoriamente integrata da un esperto di public management, dalla documentazione acquisita a seguito di istanza di accesso e qui impugnata si ha conferma della violazione del principio del "collegio perfetto", già eccepita con il ricorso principale e che qui si conferma con riferimento anche agli atti impugnati indicati in premessa.

In particolare, l'assenza dell'esperto di public management alla seduta del 3.10.2019 (cfr. relativo verbale, all.12), oltre a determinare di per sé l'illegittimità delle operazioni compiute dalla Commissione, ha reso altresì illegittime le risultanze della prova orale, sia con riferimento alla prima fase (la presenza obbligatoria dell'esperto di management rispondeva evidentemente alla necessità di avere tra i componenti della Commissione un esperto in grado di valutare le competenze acquisite e il possesso delle capacità manageriali dei candidati), e sia con riferimento alla seconda

fase (vertendo il colloquio anche sull'organizzazione e gestione del personale, nonché sulla pianificazione e controllo di gestione).

In assenza del componente (obbligatorio) esperto in public management, la Commissione non ha potuto effettuare (e non ha effettuato) le valutazioni di cui sopra, determinando così l'illegittimità dei risultati della prova orale.

Né il vizio può ritenersi sanato da quanto previsto nel verbale n.59 del 15.9.2016 (all.8), in cui la presenza del prof. Ruffini viene indicata per lo svolgimento di "*funzioni di supporto e ausilio*" (e non quale componente effettivo), e perché il verbale non dà conto di quale siano le linee guida su cui il prof. Ruffini avrebbe relazionato, né del rispetto di tali linee guida (non allegate al verbale) da parte della Commissione.

Nel verbale n.131 del 3.10.2019 (all.12) e nelle relative schede di valutazione dei candidati (all.13), infatti, non vi è alcun riferimento a tali linee guida né ai criteri di attribuzione dei punteggi che in base ad esse la Commissione avrebbe dovuto assegnare.

Il vizio oggetto del presente motivo rende illegittima la prova orale e, quindi, l'intera prova concorsuale.

**3. Violazione dell'art.12 del DPR n.487 del 9.5.1994, con riferimento ai criteri di determinazione e formulazione delle domande nella prova orale. Violazione dei principi di trasparenza nei procedimenti concorsuali, per omessa verbalizzazione delle operazioni di formazione delle domande da inserire nelle tre urne e per omessa seduta pubblica nella formazione delle urne.**

Si ripropone il motivo n.3 del ricorso principale, da intendersi qui materialmente ritrascritto, integrato con la seguente osservazione.

Il verbale del 3.10.2019 acquisito non contiene alcuna indicazione circa le modalità adottate per la formazione delle urne contenenti le domande, dalle quali i candidati hanno estratto quelle ad essi sottoposte nella prova orale.

Non è pertanto possibile riscontrare la corretta applicazione dei criteri prefissati, e quindi la legittima formazione delle urne in termini di numero di domande nelle stesse collocate.

Ciò è assolutamente rilevante per la valutazione dei profili di legittimità della prova, considerato che il numero delle domande inserite nelle urne in ciascuna giornata non è conosciuto né conoscibile, in quanto non verbalizzato.

Dal citato verbale del 3.10.2019, ad esempio, non si rileva quante domande erano contenute nelle urne 1, 2 e 3; e neppure come e quante domande sono state estratte.

Dalla lettura del verbale non è possibile verificare la procedura seguita, che quindi è di per sé illegittima, per violazione dei principi di trasparenza che devono presiedere allo svolgimento dei concorsi pubblici.

Ad ogni modo, i criteri per la determinazione delle domande -più volte mutati dalla Commissione, e in maniera sempre meno idonea a garantire la trasparenza delle operazioni: cfr. verbali n.52 del 16.6.2016 (all.5), n.58 del 15.9.2016 (all.7) e n.60 del 21.9.2016 (all.9)- oltre che non verificabili nella loro attuazione per mancata verbalizzazione, sono comunque illegittimi; sia per violazione dei principi di trasparenza dell'attività della p.a. (legge n. 241/90) e sia, in particolare, per violazione del D.P.R. 9 maggio 1994 n.487 che, all'art.12, fa espresso riferimento ad un dato temporale (*“immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale”*) per la determinazione dei quesiti da porre ai singoli candidati, prescrizione non rispettata nel concorso in questione.

L'inserimento delle domande nelle urne e le relative operazioni preliminari non solo non sono state verbalizzate, ma neppure sono avvenute in seduta pubblica; dette fasi del concorso si sono svolte senza che alcun candidato o testimone potesse prendervi parte o assistervi per visionare l'operato della Commissione, sicché né è stata garantita la pubblicità e trasparenza della fase preparatoria delle domande, né sono state verbalizzate le modalità di determinazione e formulazione delle domande.

La violazione dei suddetti principi e norme rende illegittime le operazioni concorsuali svoltesi in data 3.10.2019 (si richiama, sul punto, la giurisprudenza indicata nel ricorso principale), rendendo inequivocabilmente illegittimi gli atti conseguenti, che devono pertanto essere annullati.

\*\*\* \*\*

I motivi subordinati enunciati nel ricorso principale vengono qui integrati con i seguenti motivi aggiunti, sempre subordinatamente al mancato accoglimento del motivo n.1.

**4. Illegittimità dei criteri di valutazione dei titoli. Violazione degli art. 7 e 10 del Bando. Eccesso di potere per sviamento. Illogicità manifesta.**

L'articolo 7 del bando (Valutazione dei titoli) prevede:

*“1. La valutazione dei titoli avviene previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice. Per la valutazione la commissione esaminatrice dispone complessivamente di un punteggio pari a 100.*

*2. La commissione esaminatrice individua il punteggio da attribuire ai titoli nell'ambito delle sotto indicate categorie, nel limite dei seguenti punteggi massimi attribuibili:*

*a) Titoli accademici e di studio: fino a 20 punti;*

- b) Titoli di servizio: incarichi di direzione e gestione di uffici, di consulenza, di studio e di ricerca, presso soggetti pubblici o privati: fino a 30 punti;*
- c) Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche: docenze, commissioni d'esame, nuclei di valutazione e altri incarichi assimilabili: fino a 10 punti;*
- d) Pubblicazioni scientifiche e accademiche attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia: fino a 10 punti;*
- e) Partecipazione documentata a commissioni o gruppi di lavoro o comitati presso amministrazioni pubbliche attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia: fino a 15 punti;*
- f) Giudizio globale sul profilo culturale e professionale: fino a 15 punti.”*

*L'articolo 10 (Formazione e approvazione della graduatoria di merito) prevede, tra l'altro, che “la votazione finale è espressa in duecentesimi ed è determinata dalla somma dei punteggi conseguiti da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nella prova orale”.*

Nella seduta del 10.2.2016 la Commissione -per l'attribuzione dei punteggi per titoli- ha fissato sub criteri manifestamente illogici, che rendono praticamente impossibile al concorrente conseguire il massimo punteggio previsto per ciascuna categoria di titoli, con ciò vanificando le previsioni di cui agli artt. 7 e 10 del Bando.

I punteggi previsti per ciascun titolo sono anormalmente bassi tanto che, per raggiungere il massimo punteggio previsto per ciascuno di essi, sarebbe necessario che il concorrente avesse un numero spropositato di lauree, masters.

L'effetto pratico di tale illogica previsione è quello di rendere irrilevante il punteggio per i titoli (l'unico ancorato a criteri oggettivi) rendendo invece decisivo il punteggio relativo alla prova orale, quella connotata dal più alto margine di discrezionalità.

Ciò altera il principio concorsuale fondamentale previsto dal bando, secondo cui il concorso è "titoli ed esame", diventando invece, di fatto, un concorso solo "per esame" (ed anzi, alla luce di quanto sarà esposto nei successivi motivi nn. 5, 6 e 7, solo per una parte della prova orale).

Per effetto degli illogici subcriteri adottati dalla Commissione nella seduta del 10.2.2016, infatti, il ricorrente ha conseguito, per i titoli, il punteggio di solo 0,859 (a fronte dei 100 punti a disposizione della Commissione), non per scarsità dei titoli, ma per gli illogici criteri adottati dalla Commissione.

Nessun concorrente, del resto, può essersi minimamente avvicinato ai previsti 100 punti massimi, determinandosi così un evidente riflesso sulla determinazione del punteggio complessivo, di fatto determinato solo dalla prova orale (o meglio, da una parte di essa), e quindi in violazione di quanto previsto dagli artt. 7 e 10 del Bando, che vorrebbero la valutazione finale ancorata sia ai titoli e sia alla prova orale.

Assolutamente indeterminato ed indeterminabile è, in particolare, il "*Giudizio globale sul profilo culturale e professionale*" indicato alla lett. f) dell'allegato al verbale del 10.2.2016, che si rivela del tutto arbitrario (e quindi illegittimo), dovendo essere svincolato dai titoli e determinato "*dalla valutazione di elementi del curriculum culturale e professionale del candidato che esorbitano dall'ordinaria diligenza del servizio da lui reso*".

Sin tratta, com'è evidente, di un criterio tanto indeterminato – e sganciato da parametri obiettivi verificabili- da rivelarsi illegittimo.

In conclusione, il verbale del 10.2.2016 è illegittimo, laddove fissa criteri di valutazione dei titoli illegittimi per violazione degli artt. 7 e 10 del Bando nonché per eccesso di potere, per sviamento e per illogicità manifesta.

L'illegittima determinazione di tali criteri ha determinato il conseguimento, da parte del ricorrente, dell'esiguo punteggio di 0,850, con evidente sottovalutazione dei propri titoli nonché la pratica impossibilità di conseguire il punteggio minimo previsto per l'ammissione alle fasi successive del concorso.

**5. Illegittimità dei criteri di valutazione della prova orale. In particolare: illegittimità dei criteri di valutazione della prima fase della prova orale. Violazione dell'art.8 del Bando. Eccesso di potere per sviamento. Violazione di legge in relazione l'art.19, comma 1, del d.lgs. 30.3.2001, n.165 ed all'art.5, commi 2 e 3, del DPR 24.9.2004, n.272. Illogicità.**

Secondo l'art.8, punto 3, del Bando, la prova concorsuale è articolata in due fasi: la prima volta ad accertare le competenze acquisite e le capacità manageriali mediante valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali; la seconda consistente in un colloquio vertente su materie giuridico-amministrative.

La prova si intende superata se il candidato ottiene la votazione di almeno 70/100.

Dalla lettura delle schede allegate al verbale n.131 del 3.10.2018 si rileva che i criteri di valutazione adottati dalla Commissione rendono irrilevante la valutazione della prima fase della prova orale, quella volta ad accertare le capacità manageriali e l'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali.

Infatti, per la prima fase è previsto il conseguimento di massimo 20 punti, mentre per la seconda fase (colloquio tecnico professionale, consistente in tre domande) è previsto il conseguimento di massimo 76 punti.

Considerato che il superamento della prova si ha con il raggiungimento di 70 punti complessivi, è agevole rilevare che –in modo del tutto illogico ed immotivato- la Commissione ha assegnato una rilevanza eccessiva (ed anzi determinante) alla seconda fase della prova, cioè quella in cui maggiore è la valutazione discrezionale della Commissione.

Dalla sola seconda fase della prova orale può dunque dipendere l'esito del concorso, a prescindere dalle capacità manageriali e dalle attitudini dirigenziali.

E ciò in violazione, inoltre, dell'art.19, comma 1, del d.lgs. 165/2001 (secondo cui: *“ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente...”*); dell'art.5, comma 2, del DPR n.272/2004, ove è espressamente previsto che la seconda prova scritta del concorso per l'accesso alla qualifica dirigenziale sia diretta *“ad accertare l'attitudine dei candidati alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione che ha indetto il concorso”*; del comma 3 del citato art.5 D.P.R. n. 272/2004 che, nel prevedere la prova orale, afferma che questa *“mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato, nonché l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali”*.

La verifica delle attitudini manageriali e dirigenziali, del resto, dovrebbe essere prioritaria, poiché connotano -più della preparazione giuridico-amministrativa, o quantomeno allo stesso modo- lo svolgimento delle attività dirigenziali, quali quelle messe a concorso.



Sminuire o togliere significativo rilievo alla verifica delle capacità manageriali e delle attitudini dirigenziali, dunque, ha viziato di illegittimità le modalità ed i criteri di valutazione della prova orale definiti dalla Commissione (per violazione dell'art.8 del Bando, per violazione delle norme sopra richiamate, per eccesso di potere, per sviamento, per illogicità), con conseguente illegittimità delle valutazioni alla luce di ciò compiute, nonché di tutti gli atti conseguenti.

**6. Illegittimità dei criteri di valutazione della prova orale. In particolare: ancora sull'illegittimità della valutazione della prima fase della prova orale. Eccesso di potere. Difetto e/ o carenza di motivazione.**

Sempre dalla lettura delle schede allegate al verbale n.131 del 3.10.2018 si rileva che le capacità manageriali e l'attitudine dirigenziale sono state valutate solo sulla base del percorso formativo e professionale, come esposto dal candidato, e non a seguito di domande o verifiche da parte della Commissione.

Tanto risulta dalla laconica e ripetitiva formula riportata sulla scheda di ciascun candidato.

Nel verbale non sono riportate domande della Commissione (che quindi non sono state formulate), sicché non è possibile in alcun modo ricostruire l'iter logico seguito dalla Commissione per giungere alla valutazione delle capacità ed attitudini del concorrente, e neppure è possibile verificare il contenuto dell'esposizione del candidato (non riportata a verbale).

Tanto meno è possibile ripercorrere l'iter logico che ha condotto la Commissione all'attribuzione di tre distinti punteggi alle tre voci oggetto di valutazione (competenza realizzative, competenze relazionali, capacità gestione responsabilità), nel verbale mancando qualsivoglia riferimento al riguardo.

Evidente quindi l'illegittimità della valutazione in questione, per impossibilità di conoscere il percorso valutativo dei candidati seguito dalla Commissione per giungere all'attribuzione di un punteggio numerico, per assenza e/o carenza di motivazione, per l'assenza di riscontri rispetto alle esposizioni dei candidati.

**7. Illegittimità dei criteri di valutazione della prova orale. In particolare: illegittimità della valutazione della seconda fase della prova orale. Eccesso di potere. Difetto e/ o carenza di motivazione.**

Anche con riferimento al presente motivo, dalla lettura delle schede allegate al verbale n.131 del 3.10.2018 non è possibile risalire all'iter logico seguito dalla Commissione per la valutazione della seconda fase della prova orale.

Il colloquio di cui consta la seconda fase (art.8.3.del Bando) consiste nella risposta del candidato a tre quesiti nelle materie giuridico-amministrative indicate nel Bando.

Dalla schede allegate al verbale si rileva che la Commissione, dopo aver riportato il testo delle tre domande formulate, attribuisce un punteggio sotto quattro distinti profili (correttezza della risposta, completezza delle argomentazioni, capacità di approfondimento ed elaborazione, chiarezza espositiva) senza tuttavia distinguere tra le tre domande.

Ciò rende impossibile ricostruire l'iter logico della valutazione compiuta dalla Commissione, sia relativamente alle singole domande e sia con riferimento al peso che ciascuna domanda ha avuto nella determinazione complessiva della valutazione di ciascuno dei quattro profili sopra richiamati.

Non vi è nel verbale, inoltre, alcuna verbalizzazione delle risposte date dal candidato, sicché non vi è alcuna possibilità di conoscere e valutare lo svolgimento della prova e soprattutto di conoscere e valutare l'iter logico-valutativo della Commissione.

A ciò non può supplire l'attribuzione di un punteggio solo numerico che, svincolato da ogni e qualsiasi elemento oggettivo di riscontro (assente anche la verbalizzazione delle risposte), non fornisce alcun elemento atto a verificare la rispondenza del voto rispetto all'andamento della prova.

Il verbale è pertanto viziato per difetto e/o carenza di motivazione; ma anche per eccesso di potere per sviamento, stante l'impossibilità di ricostruire l'iter logico seguito per pervenire alla valutazione espressa.

#### **8. Illegittimità derivata della graduatoria finale e dei provvedimenti di approvazione della stessa.**

L'illegittimità dei provvedimenti impugnati, determinando l'illegittimità dell'intero procedimento concorsuale, vizia altresì –per illegittimità derivata- la graduatoria finale, l'elenco vincitori ed il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione della graduatoria stessa (provvedimento prot.0173327 del 30.6.2021, rettificato con provvedimento prot.198385 del 22.7.2021, e relativi allegati).

Anche detti atti e provvedimenti vengono impugnati con i presenti motivi aggiunti, perché ne venga dichiarata l'illegittimità e, conseguentemente, vengano annullati.

#### **ISTANZE ISTRUTTORIE**

In via istruttoria, si deposita la documentazione sopra indicata e si chiede inoltre che codesto Ecc.mo Giudice adito voglia ordinare all'Agenzia delle Entrate la produzione in giudizio di:

- tutti gli atti, i provvedimenti ed i documenti, allo stato non conosciuti, per i quali si è avanzata istanza di accesso e di cui non si è avuto riscontro;
- tutti i provvedimenti di nomina della Commissione e di modifica della sua composizione;

-ogni ulteriore eventuale atto e/o provvedimento, anche se allo stato non conosciuto, adottato dalla Commissione d'esame, dalle Sottocommissioni e/o da singoli membri di queste, nonché dall'Agenzia delle Entrate, ai precedenti preordinato, presupposto, collegato, connesso o dipendente, antecedente o successivo, e comunque afferenti al concorso di cui al Bando prot.146687 del 29.10.2010.

Si chiede infine che codesto Ecc.mo Giudice adito voglia altresì disporre ogni ulteriore incumbente istruttorio ritenuto opportuno o necessario.

**P.Q.M.**

si chiede che l'Ecc.mo TAR adito, respinte tutte le eccezioni avversarie, voglia:

- 1) in via principale: accogliere il primo motivo del ricorso principale come integrato dal primo dei Motivi aggiunti proposto con il presente ricorso e, conseguentemente, annullare la valutazione dei titoli nonché gli esiti della Commissione d'esame relativamente alla seduta del 3.10.2019 limitatamente al punteggio attribuito al ricorrente, ordinando la riconvocazione della Commissione d'esame (in diversa e nuova composizione), per la nuova valutazione dei titoli e per la rideterminazione del punteggio relativo alla prova di cui all'art.8 del Bando, anche a seguito di eventuale ripetizione della prova stessa da parte del solo ricorrente;
- 2) in via subordinata: accogliere i motivi n.2 e n.3 del ricorso principale, come integrati con i corrispondenti motivi aggiunti, nonché i motivi aggiunti 4, 5, 6, 7, e/o 8 e, per l'effetto, rilevata l'illegittimità del procedimento concorsuale per i motivi esposti, assumere le conseguenti determinazioni di annullamento;
- 3) in ogni caso, annullare ogni altro provvedimento antecedente o successivo comunque connesso;
- 4) condannare il resistente al pagamento delle spese di giudizio.

Con riserva di integrare, variare e meglio precisare il contenuto del presente atto e di presentare motivi aggiunti o meglio esplicitare i motivi dedotti.

Con riserva altresì di ogni più ampio mezzo istruttorio.

Ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n.115/2002 e successive modifiche ed integrazioni, si dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti non è assoggettato a contributo unificato perché i provvedimenti ed atti impugnati, ancorché non tutti noti, erano stati già impugnati con il ricorso principale, e perché il presente ricorso per motivi aggiunti non contiene significative modifiche del petitum originario.

Ceprano/Roma, 27.9.2021

Avv. Antonio Radice

Angelo Maria Terenzi